



## *Il Ministro dell'Università e della Ricerca*

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, che all'articolo 1 istituisce il Ministero dell'università e della ricerca (MUR) e il Ministero dell'istruzione, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, “al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 199, recante disciplina del dissesto finanziario delle università e del commissariamento degli Atenei;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, ed in particolare l'articolo 5, comma 3, come da ultimo modificato dall'articolo 33, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

VISTO l'articolo 1, comma 672 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) in cui si prevede che *“Entro il 31 dicembre 2018, le università con un valore dell'indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento possono attivare le procedure di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la chiamata nel ruolo di professore di prima o di seconda fascia o di ricercatore a tempo indeterminato, riservate a personale già in servizio presso altre università, che si trovano in una situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria, deliberata dagli organi competenti e con un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento. A tal fine, le facoltà assunzionali derivanti dalla cessazione del suddetto personale presso l'università di provenienza sono assegnate all'università che dispone la chiamata”*;

VISTO il decreto ministeriale del 4 maggio 2018, n. 353, con il quale sono state definiti i criteri, i parametri e le modalità di attestazione delle situazioni di significativa e conclamata tensione finanziaria con riferimento alla disciplina nazionale che regola le facoltà assunzionali delle Università statali di cui all'articolo 1, comma 672 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

VISTA la legge 11 settembre 2020, n. 120, conversione con modificazioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, e in particolare l'articolo 19, comma 1 lettera d-bis, che inserisce all'articolo 18, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il comma 4-bis, il quale dispone quanto segue *“Le università con indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento possono attivare, nel limite della predetta percentuale, per la chiamata nel ruolo di professore di prima o di seconda fascia o di ricercatore a tempo indeterminato, le procedure di cui al comma 1, riservate a personale già in servizio presso altre università, aventi indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento e che versano in una situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria, deliberata dagli organi competenti. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, sono individuati i criteri, i parametri e le modalità di attestazione della situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria. A seguito delle chiamate di cui al presente comma, le facoltà assunzionali derivanti dalla cessazione del personale sono assegnate all'università che dispone la chiamata. Nei dodici mesi successivi alla deliberazione di cui al primo periodo sono sospese le assunzioni di personale, a eccezione di quelle conseguenti all'attuazione del piano straordinario dei ricercatori, di cui all' articolo 6, comma 5-sexies, del*



## *Il Ministro dell'Università e della Ricerca*

*decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e all' articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 , nonché di quelle riferite alle categorie protette";*

RITENUTO NECESSARIO individuare i criteri, i parametri e le modalità di attestazione delle situazioni di significativa e conclamata tensione finanziaria di cui alla disposizione sopra citata;

RITENUTO opportuno confermare i criteri, i parametri e le modalità di attestazione delle situazioni di significativa e conclamata tensione finanziaria stabiliti con il decreto ministeriale 4 maggio 2018, n. 353;

SENTITA la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane;

### **D E C R E T A**

#### **ART. 1**

1. Per le Università con un indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento, l'attestazione di significativa e conclamata tensione finanziaria di cui all'articolo 19, comma 1 lettera d-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, così come modificato dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, è deliberata dal Consiglio di amministrazione previa verifica del Collegio dei revisori dei conti e comunicata al Ministero dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze, in caso di presenza di almeno n.2 parametri tra quelli di seguito indicati:

- 1) ricorso ad anticipazioni di cassa nel corso dell'esercizio precedente;
- 2) situazione deficitaria relativa al mancato regolare pagamento contributivo, previdenziale ed assistenziale del personale nel corso dell'esercizio precedente;
- 3) indicatore di sostenibilità economico finanziaria, dato dal rapporto tra l'82 per cento delle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 49 del 2012, al netto delle spese per fitti passivi di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c) del medesimo decreto, e la somma delle spese di personale e degli oneri di ammortamento annuo a carico del bilancio di ateneo complessivamente sostenuti al 31 dicembre dell'anno precedente, pari o inferiore a 0,95;
- 4) indicatore di indebitamento pari o superiore al 15 per cento.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio di controllo per il controllo preventivo di regolarità contabile.

Roma,

Il Ministro  
Prof.ssa Maria Cristina Messa